

STATUTO

**PROCIDAPORTONIAPERTI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PROCIDA NA VIA ELLERI 22

Numero REA: NA - 667005

Codice fiscale: 04123351217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'Atto n.ro 28 della Raccolta	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art.1 - E' costituita una società cooperativa avente la se-	
	guente denominazione: "PROCIDAPORTONIAPERTI SOCIETA'COOPERA-	
	TIVA SOCIALE" .	
	La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti previ-	
	sti dalla legge, nonchè dalle norme in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive	
	modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo	
	dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla	
	normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibi-	
	le.	
	La società ha sede nel Comune di Procida, all'indirizzo ri-	
	sultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il regi-	
	stro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-	
	za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
	mune indicato al comma precedente.	

	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050,	
	ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	anche prima della scadenza, salvo diritto di recesso dei soci	
	dissenzienti.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa	
	alle Associazioni di categoria e nell'apposito Albo delle so-	
	cietà cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 2 - La società, che non ha fini speculativi ed è retta	
	da scopi mutualistici, intende perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio	
	- sanitari ed educativi, e di cui all'articolo 1 lettera a)	
	legge 8 novembre 1991 n.381, ed in particolare di servizi	
	culturali, turistici e ricreativi orientati in via priorita-	
	ria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in	
	condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani	
	e minori.	
	La cooperativa ha per finalità la gestione, la promozione e	
	la valorizzazione del patrimonio culturale in genere attra-	
	verso, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:	
	- offerta e gestione di pacchetti turistici.	
	- gestione di itinerari turistico - culturali nelle isole per	

	varie tipologie di handicaps.	
	- gestione di itinerari turistico-culturali per il turismo	
	marinaro e ambientale.	
	- gestione di itinerari culturali e naturalistici per la ter-	
	za età.	
	- prodotti editoriali, con periodicità non quotidiana, coe-	
	renti con i temi culturali, storici, naturalistici e ambien-	
	talistici.	
	- e-commerce dei prodotti tipici delle isole e mediterranei.	
	- promozione di un marchio di qualità per i prodotti tipici	
	e per servizi turistici (ristorazione, ricettività, accessi-	
	bilità, ecc..).	
	- servizi di consulenza ed assistenza in tutti i settori con-	
	nessi e/o complementari ai precedenti argomenti.	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	promozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio per	
	nuove iniziative imprenditoriali, associative, sociali.	
	Inoltre la cooperativa potrà occuparsi di tutti quei servizi	
	ed attività finalizzate a migliorare i soggiorni e la perma-	
	nenza della utenza svantaggiata e, comunque, di ogni altro	
	tipo di utenti, appartenenti alle fasce deboli, ovunque resi-	
	denti.	
	Essa potrà, a titolo esemplificativo, gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi anche	
	le seguenti attività:	

	a) assistenza qualificata a persone che per il loro grado di	
	inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea,	
	non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze	
	di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale	
	ecc.;	
	b) offrire assistenza qualificata a domicilio o presso strut-	
	ture residenziali, semiresidenziali in case protette, in caso	
	di degenza in ospedale o in case di cura;	
	c) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto	
	delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali residen-	
	ze sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e conti-	
	nuativa agli ospiti;	
	d) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto	
	delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali asili	
	nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile for-	
	nendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed intere-	
	lazionale;	
	e) offrire tramite i propri soci, servizi di assistenza sco-	
	lastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine	
	e grado;	
	f) offrire servizi di assistenza durante gli inserimenti la-	
	vorativi di portatori di handicap;	
	g) organizzare e gestire soggiorni per minori ed anziani o	
	per altre fasce di età presso centri vacanza o residenze, ed	
	altre attività di turismo sociale;	

	h) organizzare e gestire attività di animazione per ogni fa-	
	scia di età e tipologia di utenza;	
	i) promuovere e gestire corsi di formazione culturale, socia-	
	le e professionale, lezioni o conferenze, anche per migliora-	
	re la preparazione dei soci;	
	l) promuovere e favorire progetti di deistituzionalizzazione	
	di ospedali psichiatrici e di istituzioni locali e di inte-	
	grazione sociale in stretta connessione con il centro di sa-	
	lute mentale, dando supporto logistico organizzativo ed ope-	
	razionale; in tale contesto l'attività configura la coopera-	
	tiva come struttura prevista dall'art. 11 della legge regio-	
	nale n.72 del 1980 (cooperativa finalizzata);	
	m) progettare e programmare interventi di riordino e di co-	
	struzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali	
	o predisponendo piani di fattibilità ed analisi dei costi.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e'	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coopera-	
	tivo;	
	n) gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche	
	il trasporto e il soccorso di persone inferme, offrire alle	
	istituzioni sanitarie servizi di trasporto di materiali bio-	
	logici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario al-	

	l'attività sanitaria;	
	Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa	
	potrà inoltre:	
	- compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale e finanziaria, pure necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque	
	forma, in imprese che svolgono attività analoghe o affini al-	
	la cooperativa;	
	- disporre dei contributi, sussidi e benefici economici pro-	
	venienti da Enti pubblici o da soggetti privati anche a tito-	
	lo di liberalità o donazione.	
	La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci , potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tas-	
	sativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubbli-	
	co, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento azien-	
	dale, nonchè adottare procedure di programmazione aziendale	
	ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	

	La società può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	SOCI Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà	
	essere inferiore al minimo stabilito per legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	SOCI LAVORATORI: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	
	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall' assemblea dei soci.	
	SOCI VOLONTARI: I soci volontari prestano la loro attività	

	gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il	
	numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i	
	contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-	
	tie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa	
	sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servi-	
	zi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazio-	
	ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutua-	

	listico dovranno prevedere il principio della parità di trat-	
	tamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	- SOCI SOVVENTORI : possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59 secondo le modalità ivi previste.	
	Art. 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta, nella quale di-	
	chiari di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e	
	delle deliberazioni degli Organi sociali indicando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale, titolo di studio, recapiti telefo-	
	nici, indirizzo di posta elettronica (se in possesso)e foto-	
	copia di un valido documento di riconoscimento;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti	
	dall'art. 3 del presente Statuto;	
	c) I motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l' ammontare delle quote che intende sottoscrivere.	
	Art. 5 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a so-	
	cio decide il Consiglio di Amministrazione, il quale comunica	
	all'interessato la decisione a mezzo lettera raccomandata an-	
	che a mano, motivando l'eventuale diniego.	
	Art. 6 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo	
	delle quote sottoscritte, il soprapprezzo eventualmente de-	
	terminato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio	

	su proposta degli amministratori.	
	Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammis-	
	sione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si di-	
	venta soci e si è iscritti nel libro dei soci.	
	Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,	
	in base all'art. 3 del presente Statuto;	
	b) che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazio-	
	ne degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorro-	
	no i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il diritto di recesso. Il recesso deve essere an-	
	notato nel libro soci.	
	Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal	
	Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:	
	a) che non osservi le disposizioni dello Statuto o del Rego-	
	lamento previsto dall'art. 25 del presente Statuto oppure le	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competen-	
	ti;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;	
	d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	

	e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare mo-	
	ralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e di-	
	sordine tra i soci.	
	Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve	
	essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in	
	regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese	
	dal detto invito, previo esame del Consiglio di Amministra-	
	zione e sempre che il socio resti inadempiente.	
	Art. 9 - Nel caso di decesso del socio, gli eredi o legatari	
	possono subentrare nella società in qualità di soci, purchè	
	possiedano i requisiti richiesti nell' art. 3 del presente	
	Statuto ed il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio	
	parere favorevole. Se i successori sono più di uno nominano	
	un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	l'organo amministrativo consenta la divisione.	
	Art.10 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	per i casi di cui agli artt. 5, 8 e 9 devono essere comunica-	
	te a mezzo lettera raccomandata all'interessato nei termini	
	stabiliti dalla legge.	
	Art.11 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto, quando per essi non trova applicazione	
	l'art.9, avranno diritto soltanto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate oppure della minor somma risultan-	

	te dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scio-	
	glimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La do-	
	manda di rimborso deve essere presentata con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno della	
	chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le	
	somme spettanti a soci uscenti o agli eredi o legatari di so-	
	ci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni	
	caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:	
	a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati;	
	b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non ver-	
	sate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE Art. 12 - Il patrimonio della società è	
	costituito:	
	a) dal Capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 14 del presente Statuto, con le	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.	

	11 del presente Statuto, dalle tasse di ammissione, da qua-	
	lunque altro bene che pervenga alla società per atto di libe-	
	ralità;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.	
	Art.13 - L'importo delle quote sottoscritte deve essere ver-	
	sato completamente entro un mese dalla ricezione della comu-	
	nicazione della delibera di ammissione alla cooperativa.	
	Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi	
	il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di	
	legge.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo,	
	né essere cedute con effetto nei riguardi della società senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO Art.14 - L'esercizio sociale va	
	dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazio-	
	ne degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo	
	2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella	
	stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della	

	Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi	
	dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di	
	prevalenza mutualistica.	
	I residui attivi del Bilancio saranno così ripartiti:	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati nel rispetto dei principi della mutualità	
	prevalente di cui all'art.2514 C.C.:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	d) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera	
	sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ri-	
	storni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici; nella delibera di distri-	
	buzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle	
	facoltà previste dall'articolo 2545 sexies c.c.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	

	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto so-	
	pra, sia devoluta al fondo di riserva ordinaria la totalità	
	dei residui attivi risultanti dal Bilancio. Le riserve non	
	sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.	
	ORGANI SOCIALI - Assemblea -	
	Art.15 - L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione presso la sede sociale, o altrove purché in	
	Italia, ogni anno per l'approvazione del bilancio entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180	
	giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative al-	
	la struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli	
	amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.	
	2428 le ragioni della dilazione.	
	Inoltre l'assemblea ordinaria è convocata per:	
	a) la nomina degli amministratori;	
	b) la determinazione del compenso degli amministratori a nor-	
	ma del art. 20 del presente Statuto;	
	c) la determinazione della tassa di ammissione e dell'even-	
	tuale sopraprezzo;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsa-	
	bilità degli amministratori .	

	Art.16 - Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare	
	l'assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno ed utile	
	alla gestione sociale. Quando ne fosse fatta richiesta da al-	
	meno 1/10 (un decimo) dei soci, il Consiglio di Amministra-	
	zione sarà tenuto a convocare senza ritardi l'assemblea.	
	La convocazione è fatta dall'organo amministrativo nei casi e	
	con le modalità di legge. L'avviso di convocazione deve con-	
	tenere gli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., e può	
	prevedere la data della seconda convocazione che potrà tener-	
	si sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	L'avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi di-	
	ritto con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo o al recapito del so-	
	cio destinatario risultante dal libro soci, almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	Art.17 - L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da	
	trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rap-	
	presentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza	
	dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il nu-	
	mero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua	
	trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione,	

	le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di	
	più della metà dei voti di tutti i soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento	
	dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno di-	
	ritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e	
	dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data	
	della iscrizione della deliberazione nel registro delle Im-	
	prese.	
	Art.18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dal-	
	l'assemblea ma non potranno mai essere segrete. Ciascun socio	
	ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sotto-	
	scritte. I soci che per qualsiasi motivo non possono interve-	
	nire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo tre deleghe.	
	Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sin-	
	daci, nè i dipendenti della società.	
	Art.19 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordina-	
	ria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ed in sua assenza dal Vice Presidente. La nomina del	
	Segretario dell'assemblea, che può essere un non socio, è	

	fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non de-	
	liberi diversamente.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Pre-	
	sidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro	
	dei verbali dell'Assemblea.	
	- Consiglio di Amministrazione -	
	Art.20 - La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque	
	membri nominati nell'atto costitutivo e, in seguito, dall'as-	
	semblea dei soci la quale determinerà il numero al momento	
	della nomina; la maggioranza degli amministratori è scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche.	
	I consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleg-	
	gibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Essi non han-	
	no diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assem-	
	blea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi	
	gettoni di presenza. Ai consiglieri spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della società e nell'esercizio del-	
	le loro mansioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vice Presidente.	
	Art.21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ri-	
	terrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la	

	metà dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di	
	lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i	
	consiglieri siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la mag-	
	gioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti e sono normalmente pa-	
	lesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Art.22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione della società. Esso può delibera-	
	re, pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposi-	
	zioni di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati	
	all'assemblea. Può perciò deliberare l'adesione della società	
	a consorzi di cooperative o a organismi federativi e consor-	
	ziali, la cui azione possa tornare utile alla società stessa	
	ed ai soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un comitato	
	esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate	
	dal Consiglio stesso. Il Consiglio può nominare un Direttore	
	Generale, anche non socio, stabilendone le mansioni ed i com-	
	pensi.	
	Art.23 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rap-	

	presenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio ed ha la firma sociale.	
	Egli ha la facoltà di concedere sia ai consiglieri che a ter-	
	zi procure speciali per determinati atti, categorie di atti,	
	determinandone poteri e compensi; è autorizzato a riscuotere	
	da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze, ed effettuare pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo. Egli ha anche la facoltà di nominare	
	avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardan-	
	ti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am-	
	ministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso	
	di assenza o di impedimento del Presidente tutte le funzioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.24 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Di-	
	rettore Generale qualora lo ritenga opportuno per il migliore	
	andamento della società. La retribuzione e le attribuzioni	
	del Direttore Generale saranno stabilite del Consiglio stes-	
	so, ma potranno anche essere determinate nel regolamento in-	
	terno previsto dall'art. 25 del presente Statuto.	
	Art.25 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti an-	
	che i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, l'ordi-	

	namento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero co-	
	stituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società.	
	- Collegio sindacale -	
	Art. 26 - La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se	
	per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei li-	
	miti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli al-	
	tri casi previsti dalla legge. Il Collegio sindacale, se no-	
	minato, è composto da tre membri effettivi e due supplementi,	
	eletti per la prima volta nell'atto costitutivo ed in prosie-	
	guo dell'assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio Sin-	
	dacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica	
	tre anni e sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il con-	
	trollo contabile; pertanto tutti i suoi membri devono rive-	
	stire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti	
	nel relativo Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il collegio sindacale controlla l'Amministrazione della Coo-	
	perativa, sulla gestione ed i principi di corretta ammini-	
	strazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente	
	statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri conta-	
	bili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riu-	
	nioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le	

	altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabili-	
	to per Legge; possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispe-	
	zione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inseri-	
	re nell'apposito libro.	
	Art.27 - In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea, con maggioranza stabilita dall'art.17, nominerà	
	uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilen-	
	done i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bi-	
	lancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale	
	versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi del-	
	l'art.11 comma 1 della legge n.59 del 31 gennaio 1992, ovve-	
	ro, quando la cooperativa non aderisca ad alcuna associazione	
	riconosciuta, a fini di pubblica utilità conformi allo spiri-	
	to mutualistico a termini dell'art.26 del D.L. 14.12.1947	
	n.1577 e successive modificazioni. In caso di controversie	
	decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	
	d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, udita la Com-	
	missione Centrale per le Cooperative.	
	Art.28 - La società può aderire ad associazioni riconosciute	
	a tutti gli effetti ed in particolare a quelli del D.L.C.P.S.	
	14.12.1947 n.1577.	

	Art.29 - Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri del luogo in	
	cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dal-	
	la parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo	
	in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbi-	
	tro.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le	
	esclusioni di legge.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	

25 di 25